



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

### COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 3 NOVEMBRE 2009

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 Novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |               |         |             |
|---------------|---------|-------------|
| - Avv. Romano | GENTILE | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo  | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna   | PIANE   | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n° 4 della POL. AUDACE SAN MARCO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 24.09.2009 (Ammenda di € 250,00)**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
Sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVATO

- Che l'arbitro ha confermato integralmente il rapporto di gara;
- che ai sensi dell'art.4, comma 4, le Società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara all'interno del proprio impianto sportivo e alle aree esterne adiacenti;
- che tale dovere non risulta essere stato osservato tanto che ignoti facevano deflagrare un petardo che investiva spettatori i quali riportavano ferite;
- che l'ammenda è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati;
- che nei termini predetti deve essere corretta la motivazione del primo giudice.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone di incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 7 della Società A.S.D. BRASIL ROCCELLA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del Calciatore Capitano CURTALE Francesco fino al 07.10.2010)

**RECLAMO N. 08 della Società A.S. VIBO CALCIO A 5**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del Calciatore Capitano MONTELEONE Saverio fino al 07.10.2010)

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed i reclami;

dispone, in via preliminare, di procedere alla riunione dei reclami nr.7 e 8 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed oggettiva, trattandosi di gravami relativi alla medesima gara;

sentiti i reclamanti e l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVATO

che a seguito dell'istruzione congiunta è stato individuato quale responsabile del fatto il calciatore BELLA Salvatore, nr.3 della Società A.S.D. Brasil Roccella, il quale colpiva con un calcio allo stinco il direttore di gara, procurandogli dolore ed una contusione, senza conseguenze;

## RITENUTO

che, pertanto, deve essere revocata la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui, mancando l'individuazione del colpevole, squalificava i calciatori CURTALE Francesco, Capitano della Società A.S.D. Brasil Roccella, e MONTELEONE Saverio, Capitano della Società A.S.Vibo Calcio a 5, in luogo dell'autore materiale dell'atto di violenza, entrambi fino al 7 ottobre 2010;

## CONSIDERATO

che l'entità della sanzione quale determinata dal Giudice Sportivo è congrua ai fatti connessi.

## P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, revoca la sanzione inflitta ai calciatori CURTALE Francesco (Brasil Roccella) e MONTELEONE Saverio (Vibo Calcio a 5);

infligge la squalifica al calciatore BELLA Salvatore, della società Brasil Roccella fino al 30 OTTOBRE 2010.

Dispone, infine, accreditarsi le rispettive tasse reclamo sul conto delle società reclamanti.

**RECLAMO n° 10 della POL. SANGIORGESE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 dell'22.10.2009 (Squalifica per QUATTRO giornate del calciatore ZUPPONE Rocco).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito telefonicamente l'arbitro a chiarimenti;

## RITENUTO

che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

## CONSIDERATO

che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore ZUPPONE Rocco, che deve intendersi responsabile esclusivamente di comportamento minaccioso;

## TENUTO

conto dell'assenza di atti di violenza nei confronti dell'arbitro;

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore ZUPPONE Rocco a DUE giornate di gara. dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi